

COPIA



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 466/2011
CRON. 4433
REP. 362

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Civile (Gruppo A), in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 1312 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad

OGGETTO: risarcimento danni (lesioni), e vertente tra

T R A

....., elettivamente domiciliata in Pompei alla Via Carlo Alberto I Trav. n. 10 presso lo studio dell'Avv. Francesco Romano dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione -attrice-

e

AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Vittorio Veneto n. 26 presso lo studio degli Avv. ti Edoardo Errico e Fabrizio Errico dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta

-convenuta-

E

....., elettivamente domiciliata in Napoli al Vicoletto S. Arpino n. 20 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Fazia dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione -convenuta-

h

Gruppo Scout AGESCI Scafati 1°, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Vicoletto S. Arpino n. 20 presso lo studio dell' Avv. Gianfranco Fazio dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta

-chiamata in causa-

Conclusioni delle parti

Per l'attrice: accoglimento della domanda, come da tutta l'attività svolta.

Per le convenute: rigetto della domanda attorea.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la

concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga, ma non identica, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c. - Cass. 2006/22409).

Ciò premesso, ed in via preliminare, va dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda attorea in virtù del principio di buona fede e correttezza, in presenza di richiesta di risarcimento formulata dall'attrice sia alla AGESCI di Roma (sede legale) e sia a quella di Scafati..

In secondo luogo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani: difatti lo statuto della predetta associazione, all'art. 11 individuata l'unità fondamentale dell'organizzazione nel Gruppo, rappresentato dal capogruppo, attribuisce espressamente alla stessa oltre che l'elaborazione, in linea con i principi delineati dall'associazione nazionale, e la realizzazione del progetto educativo, la propria gestione organizzativa ed amministrativa, la gestione dei rapporti con gli altri gruppi e con l'associazione stessa nonché con le autorità ecclesiastiche e civili presenti nel territorio di azione di gruppo. Del pari, di tutta evidenza risulta come lo statuto assegni agli organismi superiori al Gruppo, la Zona e la Regione,

funzioni di mero coordinamento e di impulso per le organizzazioni rispettivamente ad esse sottoposte, quali la formazione e la crescita delle comunità di capi, l'offerta di occasioni di aggiornamento e formazione degli adulti, la valorizzazione delle esperienze realizzate dai vari gruppi, la promozione della formazione di nuovi gruppi, la promozione di incontri tra varie unità, l'elaborazione di progetti su temi specifici, senza prevedere alcuna forma di ingerenza nella gestione organizzativa ed amministrativa delle unità sottoposte.

Analogo rilievo va fatto per il livello nazionale i cui compiti sono, dall'art. 40 dello statuto, individuati nella definizione dell'indirizzo politico dello'associazione, nella custodia del patrimonio metodologico, nell'elaborazione di contributi originali all'educazione, nella promozione della formazione dei capi e alla cura dell'unitarietà, nella cura dello sviluppo qualitativo e quantitativo dell'associazione, nella promozione dei rapporti fra le regioni.

Alla stregua degli elementi sopra evidenziati non sembra revocabile in discussione che nella costruzione delineata dallo statuto a ciascun organismo periferico sia attribuita quella autonomia organizzativa ed amministrativa che nella saliente giurisprudenza, viene ritenuto l'elemento che consente di individuare nell'associazione dipendente un autonomo centro di imputazione di interessi (Corte Appello Venezia n. 1585/2000).

Nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta: difatti l'attività istruttoria ha evidenziato che il Gruppo composto da tre soggetti, tra i quali l'attrice, era stato inviato da solo per l'hike, senza alcuna sorveglianza da parte del capogruppo; peraltro il medesimo Gruppo Scout Agesci Scafati 1°, alcuna prova

fl

liberatoria ha fornito in ordine alla sufficiente preparazione fornita al medesimo gruppo. Ed infatti l'associazione non riconosciuta (nella specie: associazione scoutistica Agesci) risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni subiti da un minore da essa affidato ad un istruttore preposto allo svolgimento di attività parascolastiche di natura educativa e sportiva, rientrando nello scopo sociale dell'associazione, anche se i danni stessi siano dipesi da un comportamento imprudente dello stesso minore, sempre che sia ravvisabile una colposa omissione di sorveglianza da parte dell'istruttore (Tribunale Roma, 02/10/1997 in Ponti c. Agesci in Danno e resp. 1998, 182 (nota VIDIRI)).

Né alcun rilievo può avere la circostanza che l'attrice fosse maggiorenne, ma ciò che conta è che il Gruppo doveva essere affidato ad un sorvegliante ovvero istruttore.

Per tali motivi va dichiarata la responsabilità da parte del Gruppo Scout Agesci Scafati 1°, in persona del legale rappr.te p.t., in merito ai fatti per cui è causa.

In ordine al quantum, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno "non patrimoniale".

H

Per altro le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale.

Infine il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che "il danno morale è risarcibile; la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso".

Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della C.T.P. accettata dall'attrice, le lesioni subite dalla stessa, vanno determinate nella misura complessiva di € 9.098,03 di cui € 5.573,52 (5-6% già rivalutati Tab.ex art. 139 CdA) per danno "biologico", € 500,00 per I.T.T., € 750,00 per I.T.P. al 50%, ed € 2.274,51 per danno morale.

Per quanto riguarda infatti il danno morale, deve ricordarsi, preliminarmente che "il risarcimento del danno morale assolve alla funzione di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva delle sofferenze patite, e non a quella di punire il responsabile. Ne consegue che la liquidazione del suddetto danno prescinde del tutto dalla considerazione della

R

capacita' patrimoniale dell'obbligato (Cassazione civile sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1633).

Ciò premesso, "il giudice civile puo' condannare il responsabile del fatto illecito al risarcimento del danno non patrimoniale allorché ravvisi nel fatto generatore del danno un'ipotesi di reato" (Cassazione civile sez. III, 26 giugno 1998, n. 6339 - Cassazione civile sez. III, 24 marzo 2000, n. 3536 - Cassazione civile sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13425).

Infine andrà liquidata la somma di € 801,29 per danno emergente.

In ordine alla responsabilità da parte della sig.ra [redacted] nella sua qualità di responsabile del Gruppo Scout AGESCI Scafati 1°, si evidenzia che le persone che hanno agito per conto dell'associazione non riconosciuta sono obbligate in solido con l'associazione per le obbligazioni da questa assunte (Tribunale Bari, 21/05/2007; Tribunale Milano, 16/03/2006; Cassazione civile, sez. III, 12/01/2005, n. 455).

Per tali motivi, vanno condannati in solido Gruppo Scout AGESCI Scafati 1°, e la sig.ra [redacted].

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Civile Gruppo A, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con compensazione delle spese di giudizio;
- accoglie le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, dichiara la esclusiva responsabilità da

AL

parte del Gruppo Scout AGESCI Scafati 1°, in ordine al sinistro per cui è causa;

-per l'effetto condanna Gruppo Scout AGESCI Scafati 1° e la sig.ra [redacted] in solido tra loro, ed in favore della sig. [redacted] al pagamento della complessiva somma di € 9.899,32, oltre interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;

-condanna le medesime convenute, sempre in solido tra loro, ed in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida, complessivamente in € 1.800,00, di cui € 200,00 per spese, € 650,00 per diritti, ed € 950,00 per onorari, oltre IVA e CpA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P., e con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Romano dichiaratosi anticipatario.

Torre Annunziata, 18 maggio 2011

Il Giudice Onorario

dott. Luigi Ambrosino

REPUBBLICA ITALIANA
Avv. Francesco Romano

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA

[Handwritten signature]